

CAMERA DEI DEPUTATI N. 2548**DISEGNO DI LEGGE**PRESENTATO DAL MINISTRO DELL'INTERNO
(SCELBA)Modifiche alla legge 8 marzo 1951, n. 122,
contenente norme per l'elezione dei Consigli provinciali*Seduta del 19 febbraio 1952*

ONOREVOLI COLLEGHI ! — In occasione della prima applicazione della legge 8 marzo 1951, n. 122, contenente norme per la elezione dei Consigli provinciali, sono state rilevate due lacune della legge stessa, che hanno determinato gravi incertezze e discordi interpretazioni.

La prima è costituita dalla mancanza di una norma che, analogamente a quanto dispone l'articolo 15 del testo unico 5 aprile 1951, n. 208, per l'elezione dei Consigli comunali, sancisca esplicitamente i casi di ineleggibilità a Consigliere provinciale.

Invero, in mancanza di un'apposita norma nella legge 8 marzo 1951, n. 122, e non potendosi applicare l'articolo 28 del testo unico 1915, si riteneva che, in base al richiamo di cui all'articolo 8, secondo comma, della suddetta legge 8 marzo 1951, potessero — per analogia — trovare applicazione nei riguardi dei consiglieri provinciali le stesse cause di ineleggibilità previste per i consiglieri comunali.

Siffatta interpretazione, peraltro, non era scevra da dubbi, essendosi da più parti rilevato come non fosse ammissibile l'estensione analogica di norme attinenti a limitazioni del diritto elettorale passivo.

In vista di ciò, e non potendosi, d'altra parte, disconoscere l'esistenza di condizioni obiettive che, per evidenti esigenze di interesse pubblico, costituiscono impedimento all'esercizio delle cariche provinciali, si è prevista nel presente disegno di legge apposita norma, che estende ai consiglieri provinciali

le stesse cause di ineleggibilità stabilite per i consiglieri comunali.

L'articolo 2 tende ad eliminare la seconda lacuna.

Infatti, mentre il testo unico delle leggi per la elezione dei consigli comunali, all'articolo 50, prevede il caso di presentazione e di ammissione alla elezione di una sola lista, nulla stabilisce la legge n. 122 in caso di presentazione e di ammissione di un solo candidato in un collegio provinciale.

Vero è che il già richiamato secondo comma dell'articolo 8 della legge 8 marzo 1951, n. 122, stabilisce che per tutto quanto da essa non regolato si fa riferimento al testo unico 5 aprile 1951, n. 203; ma è da tener presente, d'altra parte, che disciplinando il citato articolo 50 una duplicità di casi (elezioni nei comuni con popolazione sino a 10.000 abitanti ed elezioni nei comuni con oltre 10.000 abitanti) non è chiaro a quale delle due regolamentazioni debba farsi riferimento nel caso di presentazione e di ammissione di un solo candidato in un collegio provinciale.

Per i motivi suindicati, l'articolo 2 del presente disegno di legge prevede che, ove in un collegio sia stato ammesso e votato un solo candidato, il candidato è eletto solo quando abbia riportato un numero di voti validi superiore al 50 per cento dei votanti ed il numero dei votanti non sia stato inferiore al 50 per cento degli elettori iscritti nelle liste elettorali dei comuni del collegio.

DISEGNO DI LEGGE

ART. 1.

Dopo l'articolo 10 della legge 8 marzo 1951, n. 122, è aggiunto il seguente:

« Art. 10-bis. — Non sono eleggibili a consiglieri provinciali:

1°) gli ecclesiastici e i ministri del culto di cui all'articolo 15 del testo unico 5 aprile 1951, n. 203;

2°) i funzionari governativi che esercitano la vigilanza sulla provincia e gli impiegati dei loro uffici;

3°) coloro che ricevono stipendio o salario dalla provincia ovvero da enti, istituti od aziende dipendenti, sovvenzionate o sottoposte a vigilanza della provincia, nonché gli amministratori di tali enti, istituti od aziende;

4°) gli impiegati e i contabili dei comuni e delle istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza esistenti nella provincia;

5°) coloro che hanno il maneggio del denaro provinciale e non ne hanno ancora reso il conto;

6°) coloro che hanno lite pendente con la provincia;

7°) coloro i quali, direttamente o indirettamente, hanno parte in servizi, esazioni di diritti, somministrazioni ed appalti nell'interesse della provincia, o in società ed imprese a scopo di lucro, sovvenzionate in qualsiasi modo dalla medesima;

8°) gli amministratori della provincia e delle istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza, poste sotto la sua vigilanza, dichiarati responsabili in via amministrativa o in via giudiziaria;

9°) coloro che, avendo un debito liquido ed esigibile verso la provincia, sono stati legalmente messi in mora;

10°) i magistrati di Corte di appello, di tribunali e di pretura, nel territorio nel quale esercitano la loro giurisdizione ».

ART. 2.

Dopo l'articolo 21 della legge 8 marzo 1951, n. 122, è aggiunto il seguente:

« Art. 21-bis. — Ove in un collegio sia stato ammesso e votato un solo candidato, il candidato si intende eletto solo quando abbia riportato un numero di voti validi superiore al 50 per cento dei votanti, ed il numero dei votanti non sia stato inferiore al 50 per cento degli elettori iscritti nelle liste elettorali dei comuni del collegio ».